



M

24823/2017

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA**

Composta da

Oggetto  
Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Mandato alle liti (procura) – Contenuto e forma – Procura in calce o a margine – Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso – Inammissibilità – Spese processuali – Onere a carico dell'avvocato

Raffaele Frasca	- Presidente -	Oggetto
Lina Rubino	- Consigliere -	R.G.N. 24823/2017
Emilio Iannello	- Consigliere Rel. -	
Marco Rossetti	- Consigliere -	Cron. 14674
Cosimo D'Arrigo	- Consigliere -	CC – 31/01/2019

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 24823/2017 R.G. proposto da

[redacted] rappresentati e difesi  
dall'Avv. [redacted]

- ricorrenti -

contro

Generali Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Mungari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Guido d'Arezzo, n. 32;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, n. 481/2017, depositata il 17 marzo 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2019

1136  
19

5

dal Consigliere Emilio Iannello.

**Rilevato che:**

1. Con la sentenza in oggetto la Corte d'appello di Catanzaro, rigettando l'appello proposto da [REDACTED] ha confermato la decisione di primo grado che ne aveva respinto la domanda di condanna di Assicurazioni Generali S.p.A. al pagamento di indennizzo assicurativo per i danni subiti da immobile di loro proprietà, consistiti in «brecce e lesioni nelle pareti», a seguito di violenti eventi atmosferici.

Conformemente alla decisione del primo giudice ha infatti ritenuto che, in base alla previsione di cui all'art. 11, lett. I), delle condizioni generali di contratto, considerata quale clausola determinativa dell'oggetto del contratto e non limitativa della responsabilità (escludendone dunque il dedotto carattere vessatorio), l'evento non rientrasse tra quelli coperti da assicurazione.

2. Avverso tale decisione [REDACTED] per ministero dell'Avv. [REDACTED] propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Generali Italia S.p.A. deposita controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in difetto di valida procura.

Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

La controricorrente deposita memoria.

**Considerato che:**

1. È fondata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso.

Questo infatti è stato sottoscritto dall'avv. [REDACTED] dichiaratamente, in forza di «procura a margine dell'atto di appello».

Non risulta comunque allegata al ricorso alcuna procura speciale ad esso specificamente riferita.

Secondo principio più che consolidato nella giurisprudenza di questa

Corte, nel giudizio di cassazione, la procura speciale espressamente prevista dall'art. 365 cod. proc. civ. (a mente del quale «il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale») non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ. che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati.

Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma secondo dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata (v. e *pluribus* Cass. Sez. U. 12/06/2006, n. 13537; Cass. 26/06/2007, n. 14749; 09/03/2011, n. 5554; 11/09/2014, n. 19226; 04/06/2015, n. 11551; 07/01/2016, n. 58).

Anche a prescindere da quanto precede, si osserva, comunque, che ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell'apposito albo richiesta dall'art. 365 cod. proc. civ., è essenziale, oltre che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata (Cass. n. 14749 del 2007, cit.; 28/03/2006, n. 7984; 25/05/2018, n. 13055).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, rendendosi ultroneo l'esame dei motivi che ne sono dedotti a fondamento.

2. In ordine alla regolamentazione delle spese, occorre rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 10/05/2006, n. 10706) hanno affermato che «in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come

nel caso di inesistenza della procura *ad litem* o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura *ad litem*, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo».

Nel caso di specie si tratta di procura rilasciata a margine dell'atto di appello per la rappresentanza «in ogni stato e grado».

Non sembra possibile, pertanto, predicarne, ai fini del richiamato principio, la mera nullità, piuttosto che la radicale inesistenza, risolvendosi un siffatto contenuto non già nella mera inosservanza di requisiti di contenuto-forma della procura, bensì nella identificazione di un atto ontologicamente diverso da quello richiesto, restando in tal senso influente la previsione, evidentemente erronea, di una successiva ultrattività della procura rilasciata per l'atto d'appello anche per gradi diversi.

Una procura simile, nel caso esaminato da Cass. 11/09/2014, n. 19226, è stata ivi ritenuta, ai fini in questione, alla luce del criterio fissato dalle sezioni unite del 2006, non già nulla ma inesistente.

Peraltro, l'unico caso (sia pure in via esemplificazione) di nullità della procura considerato da Cass. Sez. U. n. 10706 del 2006 è quello — di certo non assimilabile all'ipotesi in esame — di mandato conferito in primo grado, anche per l'eventuale appello, da soggetto non più in vita al momento della proposizione del gravame da parte del difensore (ipotesi ovviamente riferita all'indirizzo precedente a Cass. Sez. U. n.

15295 del 2014).

Ne consegue che, una volta accertato che manca la procura speciale — che come sopra evidenziato costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l'esercizio dello *ius postulandi* nel giudizio di cassazione —, l'unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l'atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito (così Cass. Sez. U. n. 10706 del 2006, cit.; Cass. n. 13055 del 2018, cit.; 20/11/2017, n. 27530; n. 58 del 2016; n. 11551 del 2015; n. 19226 del 2014, cit.).

Le spese del presente giudizio devono dunque essere poste a carico l'Avv. [redacted] nella misura indicata in dispositivo.

Ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, il quale va posto a carico, per le medesime ragioni, del predetto avvocato.

#### **P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Avv. [redacted] al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'Avv. [redacted] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso il 31/1/2019

I Presidente  
(Raffaale Frasca)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 28 MAG. 2019



Il Funzionario Giudiziario  
Cassa DI PRIMA

*[Handwritten signature]*